

### SCHEDA DI PRESCRIZIONE OSPEDALIERA MEDICINALE EVEROLIMUS

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri autorizzati o specialisti oncologo, gastroenterologo, internista ed endocrinologo; prima prescrizione e rinnovi della durata massima di 6 mesi)

Centro prescrittore \_\_\_\_\_

Medico prescrittore (cognome, nome) \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Paziente (cognome, nome) \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ sesso M ☐ F ☐

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Estero ☐

Codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Residente a \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Regione \_\_\_\_\_ ASL di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Medico di Medicina Generale \_\_\_\_\_

#### Indicazione rimborsata SSN:

- ☐ Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare  
 Everolimus è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).  
**Everolimus non è rimborsato nelle localizzazioni primitive ileali nelle quali il farmaco non ha mostrato alcun vantaggio rispetto al placebo (studio RADIANT-4).**

#### Prescrizione Everolimus

Dosaggio\*: \_\_\_\_\_ mg/die

Durata della prescrizione (max 6 mesi): \_\_\_\_\_ mesi

\*da RCP, par. 4.2

- La dose raccomandata di everolimus è di 10 mg una volta al giorno.
- Il trattamento deve continuare fino a quando si osserva un beneficio clinico o finché non compaia tossicità inaccettabile.
- La gestione di sospette reazioni avverse gravi e/o intollerabili può richiedere una riduzione della dose e/o una temporanea interruzione di everolimus.
- Fare riferimento al paragrafo 4.2 RCP per gli aggiustamenti di dose in caso di reazioni avverse (tabella 1) e di categorie speciali di pazienti.

Specificare se si tratta di:

- ☐ Prima prescrizione



☐ Prosecuzione di terapia

#### NOTA BENE

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (cfr. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

23A02161

### UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 2023.

#### Modifiche dello statuto.

#### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare l'articolo 6 «Autonomia delle Università», che al comma 9 recita: «...Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore...»;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con d.r. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 27 «Modifiche dello statuto»;

Vista la deliberazione n. 2/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso

parere favorevole in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la deliberazione n. 15/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Senato accademico ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Vista la nota rettorale n. 1547 del 1° febbraio 2023, con la quale le modifiche allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi del succitato articolo 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. nr. 3844 del 27 marzo 2023 (prot. entrata n. 4762 del 28 marzo 2023), con la quale la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, ha osservato:

«Con riferimento alle modifiche (...) trasmesse alla scrivente con nota PEC il 1° febbraio 2023 (...), all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare fatta eccezione per quanto di seguito evidenziato:

All'art. 17 - Collegio di disciplina, è necessario prevedere che la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 240/2010.

All'art. 24 - Commissione paritetica docenti-studenti, è prevista, al comma 2, l'elencazione dei compiti della Commissione, con l'introduzione della previsione secondo cui la Commissione è chiamata anche a redigere una propria relazione annuale da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento. Si segnala al riguardo la necessità di correggere l'elencazione che inizia con la lettera c) e non con la lettera a).»;

